

COMMISSIONE GIUSTIZIA
CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE 14 aprile 2026
Dott. ssa Giuseppina Di Bari per ASGI

ONOREVOLI PARLAMENTARI, MEMBRI DEL GOVERNO

IL mio ringraziamento va alla Commissione, per questa opportunità di essere ascoltate/i. Porto il contributo a nome dell'ASGI **associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione** in merito ad alcuni punti contenuti nello schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/36/EU come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1712, mi associo agli argomenti che sono contenuti nella relazione dell'associazione "EcST – Espert* contro sfruttamento e tratta", e in particolare sul tema della non punibilità delle vittime di tratta e metto in risalto quanto contenuto nell'art.12 .

Considerazioni di carattere generale:

Si esprime particolare apprezzamento per l'introduzione, all'art. 4 del Decreto 4 marzo /2014, di una "particolare tutela" garantita nei confronti dei minori in correlazione tra servizi territoriali ed enti antitratta e per l'ampliamento dei percorsi formativi sulla tratta degli esseri umani (aggiunto all'art.5 del Decreto 4 marzo 2014),
vorrei inoltre riassumere le seguenti criticità:

- Non si ravvisa un recepimento della Direttiva per quanto attiene la "non perseguibilità delle vittime di reato" e **si ritiene che l'art.54 del Codice Penale non sia sufficiente a garantire questo principio.**(Sul punto si riporta di seguito il contenuto della Direttiva:(14) La direttiva 2011/36/UE prevede la possibilità di non perseguire e di non imporre sanzioni penali alle vittime della tratta in relazione a reati che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta. È opportuno estendere l'ambito di applicazione della pertinente disposizione a tutte le attività illecite che le vittime sono state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta, ad esempio gli illeciti amministrativi connessi alla prostituzione, all'accattonaggio, al vagabondaggio o al lavoro sommerso ovvero ad altri atti di natura non criminale, ma soggetti a sanzioni amministrative o pecuniarie, conformemente al diritto nazionale, al fine di incoraggiare

ulteriormente le vittime della tratta a denunciare il reato o a richiedere sostegno e assistenza e rassicurarle circa la possibilità di non essere ritenute responsabili

- Sull'assenza della tratta a fini di sfruttamento lavorativo, oggi fenomeno sempre più presente non solamente sullo sfruttamento lavorativo (sancito dall'art.18 ter del TUI) ma anche sulla tratta e il grave sfruttamento lavorativo, si evidenzia la mancanza di una strutturata e fattiva integrazione a livello ministeriale tra Dipartimento per le Pari Opportunità e Ministero del lavoro (DG Immigrazione). Tale assenza andrebbe fortemente sanata e declinata puntualmente;
- In relazione all'art. 7 (modifiche all'art. 7 del decreto 4 marzo 2014), sul ruolo del coordinatore nazionale antitratta identificato nel Dipartimento per le pari opportunità, **va evidenziata la mancanza, a livello nazionale, di una autorità indipendente** che sia in grado di accompagnare in maniera autonoma il processo complessivo sulla tratta degli esseri umani, necessaria ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi;
- Sulla mancata integrazione ed ampliamento dell'importo economico da destinare al sistema antitratta, vedi all'art. 14 l'inserimento **della clausola di invarianza finanziaria** rispetto all'attuale budget. Oggi affrontare il tema della tratta significa scontrarsi con un fenomeno estremamente complesso e sempre più articolato che necessita di ulteriori impegni di natura finanziaria, si pensi alle novità che verranno introdotte dai regolamenti e la direttiva che fanno riferimento al Patto europeo e l'impegno richiesto agli Enti Antitratta in merito all'attività di Screening.

Proposte emendative al testo:

- Art. 6 - comma 2-ter - si suggerisce di innalzare l'indennizzo per le vittime a "non inferiore a 1500 e non superiore a 30.000 euro";
- Art.8 - comma d - Si ritiene necessario estendere il "periodo di recupero e riflessione" da 45 giorni (come indicato) ad almeno 60/90 giorni o comunque rendere rinnovabili i 45 giorni Alla luce dell'esperienza dei progetti antitratta italiani e della complessità delle situazioni osservate (patologie traumatiche, violenza di genere, disturbi psichiatrici, dipendenze e multi-vulnerabilità), 45 giorni appaiono insufficienti a poter svolgere una corretta identificazione formale nelle vittime;
- Art.8 - comma 3 quinquies - prevede che lo straniero a cui è stata rilasciata dalla questura la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, può legittimamente soggiornare nel territorio e svolgere attività lavorativa **trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda**. Tale norma ricalca quella esistente nell'art. 18 ter al comma 6 d.lgs. 286/98, che prevede la medesima garanzia ma riconoscendo il diritto a soggiornare e lavorare immediatamente al rilascio della ricevuta da parte della questura e non dopo 45 gg. Tale differenza comporta un'irragionevole disparità di trattamento tra persone meritevoli di un permesso di soggiorno della stessa tipologia, ossia per casi speciali. Anzi: le persone meritevoli del pds ex art. 18 sono vittime di reati più gravi di quelle di cui all'art. 18 ter; dunque, dovrebbero avere garanzie se non uguali maggiori. E'

dunque opportuno modificare il comma 3 quinquies rendendolo in tutto e per tutto uguale alla formulazione contenuta del comma 6 dell'art. 18 ter d.lgs. 286/98;

- Art. 9 - comma 2ter - Sebbene resti intesa la volontà italiana di predisporre un Piano Nazionale Antitratta a scadenza triennale, alla luce della mutevolezza dei fenomeni e della necessità di predisporre un Piano adeguato alla realtà, si suggerisce di inserire **al punto e:** procedure per **monitorare e valutare, con cadenza annuale, l'attuazione del Piano;**
- **L'articolo 12** (Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) interviene sull'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per sostituire il comma 4-ter, inserendo il reato di cui all'articolo 601.1 del codice penale, nel novero delle fattispecie illecite per le quali è previsto, **qualora minorenni, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche oltre i limiti di reddito previsti dal testo unico spese di giustizia. a tal proposito va evidenziata un'irragionevole disparità con il 603 bis cp le vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per le quali è previsto il diritto al gratuito patrocinio dello stato anche in deroga ai limiti di legge come stabilito dal DL145/24 pertanto andrebbe eliminato** l'inciso "OVE COMMESSI IN DANNO DI MINORI" dall'art. 76 comma 4ter dpr115 30 maggio 2002

Vi ringrazio per l'attenzione.

Giuseppina Di Bari

Roma 14 aprile 2026